



Ufficio Comunicazione Filctem Cgil

---

IPOTESI DI ACCORDO  
PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE COIBENTI E  
TERMOACUSTICHE  
ROMA | 19 DICEMBRE 2019

*(documento privo di firme come da normativa sulla privacy, Regolamento UE 679/16)*

## **IPOSTESI DI VERBALE DI ACCORDO**

### **(Rinnovo del Contratto Nazionale dell'Industria Chimico-Coibenti)**

Addì 19/12/2019, in Roma presso la sede del Centro Congressi Cavour, si sono incontrati:

- A.N.I.C.T.A. (Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche), rappresentata dal Presidente ing. Lorenzo Borsini, assistito dalla Commissione Tecnica per i rapporti sindacali, costituita dall'avv. Vincenzo Gallone, dall'avv. Elena Mannucci e dal dr. Maurizio Borsa;
- e
- FILCTEM CGIL, rappresentata da Aldo Zago
- FEMCA CISL, rappresentata da Luciano Tramannoni e Lorenzo Zoli
- UIILTEC UIL, rappresentata da Venere Balla e Daniele Bailo
- E la delegazione trattante

Il presente accordo recepisce ed applica l'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 su relazioni industriali e contrattazione firmato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Al termine dei diversi confronti diretti al rinnovo del CCNL Chimico-Coibenti le Parti convengono sulla necessità di rivedere l'attuale strutturazione del CCNL Chimico-Coibenti perché venga adeguatamente rapportato ai contenuti del CCNL Industria Chimica – Coibenti sottoscritto in data 19/07/2018.

Le Parti concordano sui seguenti punti:

- Modifiche al testo della "Premessa e Relazioni Industriali" del Cap. X : Relazioni Industriali;
- Punti da aggiungere al testo dell'art. 47 del CCNL Industria Chimica-Coibenti;
- Accordo sull'aumento economico complessivo dei minimi contrattuali da riconoscere parametrati al livello contrattuale "E";
- Accordo Welfare.

Con riferimento al testo della "Premessa e Relazioni Industriali" del Cap. X : Relazioni Industriali, concordano sul seguente testo da inserire nel CCNL Industria Chimica-Coibenti:

#### **<< PARTE II**

#### **RELAZIONI INDUSTRIALI**

#### **CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

#### **ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE**

#### **CAPITOLO X**

#### **RELAZIONI INDUSTRIALI**

#### ***Premessa e Relazioni Industriali a livello nazionale***

*Premesso che le Parti stipulanti nel corso delle trattative hanno dovuto constatare le gravi difficoltà in cui versa il settore della coibentazione termoacustica per effetto della crisi del settore industriale che ha determinato la dismissione e lo smantellamento di numerosi impianti (Raffineria, Centrali Elettriche, Impianti Petrochimici) e l'assenza di nuovi investimenti con la conseguente riduzione di oltre il 70% delle attività di coibentazione/scoibentazione, attività peculiari delle aziende del settore, conseguenza la possibilità di svolgere per conto delle Committenti quasi prevalentemente attività di realizzazione di ponteggi per la manutenzione degli impianti.*

*Tale situazione ha comportato la partecipazione alle gare di appalto di imprese non strutturate con notevoli e progressiva riduzione dei valori delle commesse.*

**Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale**  
**Osservatorio nazionale e territoriale**

Le Parti, pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali, convengono sulla necessità di approfondire nell'Osservatorio Nazionale del settore della coibentazione termoacustica e a livello territoriale e aziendale con le OO.SS. territoriali e le RSU Aziendali la situazione venutasi a determinare per l'individuazione delle azioni da intraprendere per la soluzione della grave crisi di mercato intervenuta, attivandosi per una migliore attività di informazione e indirizzo nei confronti delle Imprese Industriali Committenti ed un'azione più incisiva nell'ambito del confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12/11/1997. A tal fine verrà richiesto, congiuntamente dalle Parti, un incontro al Ministero.

Convengono, pertanto, sulla necessità di incontri periodici al fine di individuare le migliori condizioni e le possibilità di ripresa e sviluppo del settore Industria Chimica- Coibenti.

Gli accordi aziendali del settore saranno definiti in ottemperanza e nel rispetto delle linee guida dell'articolato previsto dal vigente art. 47 CCNL Industria Chimica- Coibenti.

Le Parti al fine di garantire lo sviluppo dell'Osservatorio Nazionale convengono che siano calendarizzati, con cadenza annuale, almeno due incontri, fatta salva l'esigenza di ulteriori incontri per specifiche problematiche che dovessero insorgere.>>.

Relativamente alla modifica dell'art. 47 si conviene di inserire alla lett. A) dopo il punto 6) il seguente testo:

**<<CAPITOLO XI**

**CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO**

Art. 47 – CCNL e contrattazione aziendale

**LETTERA A)**

Dopo il punto 6)

– Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 e in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

– Contrattazione aziendale. Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita, ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal C.c.n.l. e dal T.U. 10 gennaio 2014. Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di prevenire sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale. In coerenza con quanto previsto in materia, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, e presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

- Linee guida su intese temporanee modificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL>>

Inserire il contenuto del

- **Art. 48 – Premio di partecipazione (già art. 26 CCNL COIBENTI)>>.**
- **Art. 16 – CCNL Coibenti – minimi contrattuali contratto chimico-coibenti**

Con riferimento agli accordi sull'**aumento economico dei minimi contrattuali** da riconoscere e parametrati al livello contrattuale "E" e sul Welfare, si conviene quanto segue.

Rinnovo del CCNL Industria Chimica-Coibenti per il periodo 01/01 2020-30/06/2022:

- Aumento economico dei "minimi contrattuali" per il livello "E" di € 70,00 (settanta/00), in misura fissa e non soggetta a variazione, da erogare in tre tranches:
  - o € 30,00 al 1° gennaio 2020;
  - o € 20,00 al 1° gennaio 2021;
  - o € 20,00 al 1° gennaio 2022.
- Una tantum a copertura della vacanza contrattuale di € 180,00 (centottanta/00) da erogare in due tranches:
  - o € 90,00 al 1° febbraio 2020 (da erogare con le competenze di febbraio al 15/03/2020);
  - o € 90,00 al 1° settembre 2020 (da erogare con le competenze di settembre al 15/10/2020).
 L'una tantum sarà riconosciuta al personale in forza alle sopraindicate date di erogazione in misura proporzionale al periodo di lavoro svolto nell'anno 2019.

- A decorrere dall'1/1/2020 il Premio di Produzione previsto dall'art. 15 del CCNL Industria Chimica-Coibenti viene eliminato e di conseguenza anche l'"Appendice 19 – Premio di Produzione" Anicta che stabilisce i relativi importi.

Tale voce retributiva resta fissata definitivamente negli importi individualmente maturati alla data del 31/12/2019 ed a partire dall'1/1/2020 sarà riconosciuta come superminimo individuale non assorbibile, da sommare alla voce superminimo riveniente dagli ex scatti di anzianità solo agli operai assunti a tempo indeterminato.

Il Premio di Produzione di cui all'art. 15 verrà riconosciuto ai lavoratori assunti a tempo determinato alla data del 31/12/2019 e sino alla scadenza del contratto di lavoro in corso.

Le imprese comunicheranno per iscritto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'importo del Premio di Produzione congelato ed inserito a far data dall'1/1/2020 nella voce superminimo individuale non assorbibile.

Tale voce retributiva non sarà, pertanto, più riconosciuta a tutti i lavoratori nuovi assunti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a partire dall'1/1/2020.

#### **Accordo Welfare:**

Le Parti, pertanto, con l'obiettivo di consolidare il Fondo Faschim, siglando l'allegato verbale, concordano quanto segue:

- o a carico dell'Impresa: un aumento dello 0,05% pari ad € 1,50 destinato ad incrementare il contributo mensile per i lavoratori iscritti;
- o a carico del lavoratore iscritto: un incremento di € 1,00 del contributo mensile Faschim. ✓

Le Parti convengono, infine, che sulla base degli accordi intercorsi procederanno alle riunioni delle Commissioni Tecniche su: orario di lavoro, malattia e infortunio, tipologie contrattuali (mercato del lavoro),

reperibilità, rapporti di impresa e appalti, entro il mese di gennaio 2020 per concordare la definizione più appropriata delle caratteristiche peculiarità per la costruzione e stesura del CCNL settore Industria Chimica-Coibenti facendo riferimento al settore Chimico-Industria firmato nel 2018 e l'inserimento di nuovi articoli per la regolamentazione di nuovi contenuti contrattuali.

La presente ipotesi di verbale di accordo, conclusivo di un confronto attento e serrato tra le parti, è finalizzato ai comuni interessi alla sopravvivenza del settore specifico e alla salvaguardia dell'occupazione.

Si allega verbale Accordo Welfare già sottoscritto dalle parti.

L.C.S.

Roma, 19/12/2019

Per ANICTA

Per le OO.SS.